

STATUTO

**"SHALOM SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA"
IN BREVE DENOMINATA "
SHALOM SOC. COOP.
SOCIALE A R.L. "**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEONFORTE EN PIAZZA
CAPPUCCINI 5
Numero REA: EN - 43941
Codice fiscale: 00614400869
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al verbale del 20 aprile 2005, Rep. n. 27119/12836

STATUTO DELLA SOCIETA'

"SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - NORME APPLICABILI - DURATA

Articolo 1 - E' vigente la società cooperativa sociale a responsabilità limitata a capitale variabile, con scopo mutualistico, sotto la denominazione:

"SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

Alla Cooperativa, per tutto quanto non risulti già specificamente disciplinato dal Codice Civile, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme relative alle società a responsabilità limitata.

Articolo 2 - La Società ha sede nel Comune di Leonforte.

La stessa, previa deliberazione assembleare, potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

La Cooperativa, in quanto Cooperativa Sociale, è una Cooperativa a mutualità prevalente; opererà, comunque, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2513 C.C. e sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile; la Cooperativa instaurerà con tutti i soci un reciproco rapporto mutualistico.

Articolo 3 - La durata della cooperativa è fissata fino al 3 aprile 2065, ma la stessa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - La Cooperativa, senza finalità di lucro, si prefigge di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari di base, educativi, scolastici, culturali ed economici nonché assistenziali.

La stessa si ispira ai principi base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agire. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

Si intende organizzare un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, socio-sanitari, assistenziali, educativi, scolastici, culturali ed economici.

Per fare ciò la società si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività e servizi finalizzati alla promozione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale di persone svantaggiate.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo professionale di volontariato o quali utenti partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della società.

La società ha, inoltre, le seguenti finalità:

a) favorire lo sviluppo dell'occupazione e ricercare nuove attività e servizi sociali utili alla collettività;

b) favorire l'inserimento dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro, creando e sviluppando l'imprenditoria, promuovendo la formazione sociale e la qualificazione professionale dei giovani.

La società intende realizzare i propri scopi sociali svolgendo attività di gestione per la fornitura di beni e servizi orientati in via prioritaria, se non esclusiva, alla risposta dei bisogni delle seguenti persone:

- a) anziani o persone comunque giunte alla fase terminale della loro vita;
- b) persone portatrici di handicap o con ritardi di apprendimento;
- c) tossicodipendenti;
- d) devianti minorili o minori a rischio;
- e) extracomunitari;
- f) persone deboli, svantaggiate o in stato di bisogno.

In relazione alle proprie finalità la società può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: attività e servizi di assistenza domiciliare; attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette; servizi e centri di riabilitazione; centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; attività di formazione e consulenza, disbrigo pratiche; attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La cooperativa nel perseguire i propri scopi, può gestire le seguenti strutture: asilo, asilo nido, scuola materna, scuole professionali, case di cura, centri sociali, case di riposo, centri di accoglienza ed educativi, centri di riabilitazione psico-motoria, villaggi per turismo e sport sociali.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività o servizi connessi all'oggetto sociale o comunque finalizzati al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Nell'ambito della cooperazione sociale la società può svolgere tutte le attività ed avvalersi delle agevolazioni previste dalle leggi statali, regionali e comunitarie, emanate ed emanande.

La società, inoltre, può assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche e simili: potrà anche associarsi ad altre cooperative, consorzi ed associazioni cooperativistiche per rendere più efficace la propria azione.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Il capitale sociale è variabile, è formato dai conferimenti dei soci ed è rappresentato da quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) ciascuna.

Il capitale deve essere versato all'atto della sottoscrizione; possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

L'ammissione di nuovi soci non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale nelle forme previste dagli artt. 2438 ss. c.c.; in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli Amministratori.

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute se non con l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo; il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione dell'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO IV

SOCI

Articolo 6 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere in ogni caso inferiore al minimo prescritto dalla legge.

Nei rapporti mutualistici, sarà rispettato fra i soci il principio della parità di trattamento.

I soci potranno essere:

- a) soci ordinari, che condividono le finalità della Cooperativa e ne promuovono le attività;
- b) soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo una retribuzione;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente ai fini di solidarietà;
- d) soci sovventori che, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59, partecipano a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'azienda; agli stessi si applicheranno le disposizioni di legge vigenti al momento della loro ammissione.

Possono essere soci tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età, che abbiano i requisiti previsti dalla legge, e comunque compatibili con l'attività svolta dalla Cooperativa, che abbiano interesse al conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa e che intendano perseguire gli scopi sociali della stessa, partecipando alle attività sociali.

Non possono essere soci i minori di anni diciotto, gli interdetti, i falliti e comunque coloro che hanno interessi in contrasto con lo spirito e gli scopi della società; non possono, inoltre, divenire soci coloro i quali esercitino imprese identiche o affini con quelle della Cooperativa.

La responsabilità dei soci è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Articolo 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Or-

gano Amministrativo specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale, se persone fisiche; ragione o denominazione sociale, sede, data di costituzione e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, se società;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota, che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa e di volere contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo con deliberazione che sarà comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci; l'eventuale diniego deve essere motivato dall'Organo Amministrativo entro sessanta giorni e comunicato agli interessati.

Il socio ammesso deve versare, al momento dell'ammissione, l'importo della quota sociale sottoscritta ed il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; in caso di rigetto della domanda di ammissione, si applica l'art. 2528 del Codice Civile, commi 3, 4 e 5.

RECESSO

Articolo 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti dell'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata spedita all'Organo Amministrativo.

Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori, nei sessanta giorni successivi, devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici fra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ESCLUSIONE

Articolo 9 - Il socio può essere escluso dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile; può, altresì, essere escluso nell'ipotesi prevista dall'art. 2531 c.c..

Contro la relativa deliberazione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

MORTE DEL SOCIO

Articolo 10 - Nel caso di decesso di un socio la Cooperativa continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione; in difetto, agli stessi spetterà la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

L'accertamento dei requisiti per l'ammissione è devoluto all'Organo Amministrativo, che provvederà su istanza da inoltrarsi entro sei mesi dall'apertura della successione; si applica quanto disposto in tema di ammissione di nuovi soci nei superiori artt. 6 e 7.

Entro un anno dalla data del decesso, gli eredi del socio defunto dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

Articolo 11 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso della quota valutata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o il decesso del socio.

A tale valutazione occorrerà:

- a) aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di socio ove sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c.;
- b) decurtare le perdite imputabili a capitale, in proporzione alle quote possedute.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centoottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

Per la responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi o legatari si applica l'art. 2536 c.c..

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12 - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- A) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- B) dalla riserva legale;
- C) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;
- D) da eventuali riserve straordinarie;
- E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Le riserve non possono essere mai ripartite fra i soci.

Articolo 13 - La cooperativa è retta secondo i principi di mutualità prevalente e pertanto si pattuisce:

- a) il divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) la devoluzione in caso di scioglimento della Cooperativa dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 14 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di

ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio con il conto dei profitti e delle perdite previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto sociale segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

AVANZI DI GESTIONE

Articolo 15 - Gli avanzi netti di gestione saranno, su deliberazione dell'Assemblea che approva il bilancio, così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi per la promozione e sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 59/92;
- c) un dividendo ai soci nella misura massima così come prevista nel superiore art. 13) lettera a).

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso, la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'Assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma 2545 sexies del Codice Civile.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 16 - Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA

Articolo 17 - L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e dovrà pervenire almeno otto giorni prima dell'adunanza a tutti i soci.

L'avviso dovrà inoltre essere affisso nei locali sociali o nei luoghi di lavoro, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

L'avviso conterrà anche le disposizioni relative alla seconda convocazione,

che non potrà aver luogo lo stesso giorno della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti o informati tutti gli amministratori e, ove esistenti, i componenti dell'organo di controllo.

Articolo 18 - L'assemblea:

- a) approva il bilancio e le relazioni allegate;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva i regolamenti interni;
- d) approva le modifiche delle norme contenute nel presente atto;
- d) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente atto.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e quante altre volte il consiglio di amministrazione lo ritenga utile o necessario.

Articolo 19 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione, fusione o scissione della società, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione con almeno i due terzi 2/3 dei voti dei presenti qualunque sia il numero.

DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Articolo 20 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea; non è ammesso il voto segreto.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente hanno facoltà di farsi rappresentare essendo ammessa delega; ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. Le deleghe, delle quali occorre fare menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Il voto può essere dato per corrispondenza; in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta ed il voto dovrà essere inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Articolo 21 - L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal consigliere più anziano di età o da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario è data dall'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Spetta al Presidente constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, nonché di regolare lo svolgimento della seduta ed accertare i risultati delle votazioni.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 - La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o a dimissioni.

Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Compete, fra l'altro, all'organo amministrativo:

- convocare l'assemblea sia ordinaria che straordinaria;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività della cooperativa e stipulare i relativi contratti;
- aprire o estinguere conti correnti bancari anche sotto forma di depositi;
- concedere avalli, fidejussioni e garanzie reali verso banche, istituti finanziatori, società o privati;

- accettare e/o concedere deleghe di fido da/a imprese;
- assumere e licenziare il personale della società;
- quantificare la remunerazione della prestazione mutualistica, sulla base dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dall'assemblea;
- formulare le proposte da sottoporre all'assemblea dei soci in merito ai ristorni, al conferimento, alla cessione e all'acquisto di azienda o ramo di azienda e alla assunzione di partecipazioni rilevanti in altre società;
- deliberare in merito all'ammissione, al recesso e all'esclusione dei soci.

L'organo amministrativo può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, soci o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai Consiglieri Delegati, se nominati. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'organo amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 23 - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Può, inoltre, con la sua sola firma, rilasciare procure alle liti, anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonchè per l'assistenza e rappresentanza legale della Cooperativa avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi. In caso di assenza o di impedimento

del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce, se autorizzato dal Consiglio, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo e, in ogni caso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti, il cui contenuto sia analiticamente predeterminato dal Consiglio stesso, di modo che chi agisca lo faccia quale semplice nuncius.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24 - La nomina del Collegio Sindacale, che svolgerà anche il controllo contabile, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma c.c., nonché nell'eventualità in cui la società emetta strumenti finanziari.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dell'assemblea, la quale nominerà pure il presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Al Collegio Sindacale si applicano le norme previste dal Codice Civile per le Società per Azioni.

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 25 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale ove ha sede la cooperativa, che provvede alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 26 - In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea, con la maggioranza stabilita per le modifiche del presente atto, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della

legge 59/92.

NORMA DI RINVIO

Articolo 27 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dalla legge per le Cooperative a mutualità prevalente e per le Cooperative sociali.

Firmato in originale:

Addamo Giuseppa;

Massimo Rizzo, notaio.

Vi è il sigillo.